



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro

La Corte, composta dai magistrati:

dr. Fabrizio Riga - Presidente

dr. Ciro Marsella - Consigliere

dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore

all'udienza del 23/02/2023 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente **sentenza con motivazione contestuale**

ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente

tra

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso da: avv. ti DEL SIGNORE GIOVANNA RITA, BARONE CARMINE e GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato come in atti;

-appellante-

e

CO.RE.TRAS. S.R.L., rappresentato e difeso da: avv. ti RAIMONDI ENRICO e NERI GIACOMO, elettivamente domiciliato come in atti;

-appellato-

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro. Appello avverso la sentenza n. 81/2021 del 17/03/2021, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro.

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23/02/2023.

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in oggetto, in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo di obbligo contributivo proposta dalla CO.RE.TRAS. s.r.l. nei confronti dell'INPS con ricorso in data 26.11.2019, relativamente all'appalto intercorso con la M&G Co. Service, è stata dichiarata l'illegittimità del verbale di accertamento ispettivo INPS 2019-471-02 del 25.3.2019 - prot. 14483, nella parte in cui aveva accertato l'obbligo della CO.RE.TRAS., in qualità di committente, di pagare la contribuzione per i lavoratori assunti dall'appaltatrice M&G Co. Service ed impiegati nell'appalto (Malandra Francesco, De Meis Jeffrey, Borghese Mauro, Di Girolamo Cristiano, Cannarsi Leonardo), ed è stata dichiarata l'insussistenza di obbligazione contributiva della committente relativamente alla posizione dei lavoratori stessi.

La sentenza ha ritenuto che l'INPS non potesse autonomamente ed unilateralmente procedere in sede di accertamento ispettivo al disconoscimento del contratto di appalto di servizi di trasporto stipulato in data 21.11.2017 tra la CO.RE.TRAS. e la M&G Co., essendo stato il contratto oggetto di provvedimento di certificazione emesso in data 14.12.2017 dalla Commissione di certificazione istituita presso l'Ente bilaterale ENBLI, ai sensi degli artt. 75 segg. d.lgs. n. 276/03, in mancanza di previa instaurazione di procedimento di impugnazione della certificazione ex art. 80 d.lgs. stesso, sicché la certificazione era opponibile e vincolante per l'INPS ed era precluso

all'Istituto far valere in giudizio una difformità tra il contenuto del contratto di appalto certificato e la concreta esecuzione dei relativi rapporti di lavoro.

Con ricorso depositato il 15/09/2021 l'INPS ha impugnato detta sentenza, deducendo, nel motivo di appello articolato, l'erroneità della motivazione quanto alla ritenuta efficacia preclusiva della certificazione del contratto di appalto, non potendo questa impedire l'accertamento in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto, e comunque essendo l'EMBLI privo di legittimazione alla certificazione dell'appalto, non essendo stato costituito da una o più organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, come risultava dalla documentazione acquisita in sede ispettiva.

L'appellante ha quindi riproposto le argomentazioni svolte in primo grado, deducendo:

l'illegittimità del contratto di appalto stipulato tra la CO.RE.TRAS. e la M&G Co. per violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, in quanto i lavoratori impiegati nell'appalto erano stati reclutati da Remo Colalongo, socio unico e legale rappresentante della CORETRAS, il quale aveva prospettato loro l'opportunità di poter prestare attività lavorativa per suo conto, con assunzione diretta non alle dipendenze della sua società ma alle dipendenze e per il tramite della M&G Co., ed aveva di fatto gestito in via esclusiva i rapporti di lavoro, mentre l'appaltatrice si era limitata ad una gestione puramente amministrativa del rapporto di lavoro, i lavoratori avevano utilizzato automezzi della CORETRAS e la M&G Co. non aveva dotazione di automezzi;

il conseguente obbligo in capo alla committente CORETRAS, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, di pagamento della contribuzione previdenziale relativa alla posizione dei lavoratori impiegati nell'appalto, parametrata in base ai minimi contributivi di cui all'art. 1 c. 1 d.l. n. 338/1989.

L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dalla CO.RE.TRAS. in primo grado.

La CORETRAS s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

Ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità in violazione dell'art. 434 c.p.c. non avendo l'INPS indicato la normativa che attribuirebbe ai funzionari ispettivi il potere di verificare autonomamente la capacità rappresentativa dell'ente bilaterale presso cui è stata istituita la commissione di certificazione, senza dover previamente instaurare il procedimento di cui all'art. 80 d.lgs. n. 276/2003, e quella che disporrebbe che la certificazione sia da considerarsi inesistente nel caso in cui sia stata rilasciata da una commissione di certificazione non regolarmente costituita, e non avendo svolto nuove argomentazioni critiche avverso la motivazione dell'impugnata sentenza.

Nel merito ha riproposto le argomentazioni svolte in primo grado, deducendo:

la correttezza dell'interpretazione degli artt. 79 e 80 d.lgs. n. 276/2003 resa nell'impugnata sentenza, prevedendo l'art. 79 che gli effetti della certificazione restano fermi, anche verso i terzi, fino a che non sia stato accolto uno dei ricorsi giurisdizionali di cui al successivo art. 80, che vanno esperiti per qualsiasi ipotesi di vizio del procedimento di certificazione, sicché l'attività ispettiva compiuta dall'INPS in violazione di tali disposizioni è da considerarsi illegittima;

la genuinità dell'appalto intercorso con la M&G Co., non avendo l'INPS dimostrato che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori Malandra Francesco, De Meis Jefry, Borghese Mauro, Di Girolamo Cristiano, Cannarsi Leonardo era stato sempre esercitato da essa committente e non dalla ditta appaltatrice;

l'illegittimità della pretesa contributiva non avendo i lavoratori interessati richiesto l'accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro con essa committente ex art. 29 c. 3-bis d.lgs. n. 276/2003 né dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, e non essendo comprensibili le modalità di computo da parte degli ispettori della contribuzione ritenuta

dovuta, avendo la M&G versato i contributi previdenziali in favore dei lavoratori e non essendo indicata quale fosse la differenza ritenuta dovuta.

Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione allegata al verbale di accertamento ispettivo sopra citato, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

Motivi della decisione

1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, contenendo l'appello specifico riferimento ai capi della sentenza impugnata oggetto di motivi di gravame (nella fattispecie quelli relativi alla ritenuta erronea applicazione degli artt. 79 e 80 segg. d.lgs. n. 276/2003) nonché indicazione delle risultanze processuali che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato (quelle relative al dedottodifetto di rappresentatività delle oo.ss. costituenti l'ente bilaterale certificatore del contratto di appalto per cui è causa) ed esposizione di argomentazioni giuridiche a sostegno della propria tesi.

1.1. È difatti pacifico in giurisprudenza che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di *revisiopriorisinstantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 4.11.2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez. 6 – 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del 17/12/2021 rv. 663516 - 01).

2. Nel merito l'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.

2.1. Ritiene la Corte, diversamente rispetto al giudice di primo grado, che la validità della certificazione dei contratti di lavoro e la conseguente produzione degli effetti ex art. 75 segg. d.lgs. n. 276/2003 presuppone che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità sia espressione di una o più organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore di attività corrispondente all'oggetto del contratto.

2.2. Difatti, ex art. 2 lett h) d.lgs. n. 276/2003, gli enti bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

2.3. Pertanto, da tali riferimenti normativi alle attività e funzioni assegnate dalla legge o dai CCNL di riferimento, nonché alla regolazione del mercato del lavoro (in specie quanto all'occupazione di qualità, ed all'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro) si evince chiaramente che la maggiore rappresentatività comparativa va rapportata ai settori di

attività lavorative regolati dal CCNL stipulati, recepiti o applicati dalle oo.ss. costituenti l'ente bilaterale, e, di conseguenza, che la legittimazione di tali enti ad esercitare le proprie funzioni è limitata al mercato del lavoro, alla sicurezza sul lavoro ed alla certificazione dei contratti di lavoro del settore di riferimento.

2.4. Inoltre, va osservato che, come pacifico in giurisprudenza, la prova della maggiore o più comparativa rappresentatività sindacale, in caso di contestazione sull'applicabilità della contrattazione collettiva e dei suoi effetti ai fini previdenziali, grava sul datore di lavoro interessato (cfr. Cass. Sez. L. n. 7781 del 16/04/2015 rv. 635298 - 01), sicché l'onere della prova della legittimazione di un ente bilaterale a certificare validamente contratti o rapporti di lavoro grava sul datore di lavoro che voglia avvalersi degli effetti della certificazione ex artt. 79 segg. d.lgs. n. 276/2003.

3. Con riferimento alla fattispecie, osserva la Corte che il contratto di appalto per cui è causa è stato stipulato dall'odierna appellante, esercente attività di autotrasporto conto terzi con sede in Casalinocontrada come risulta dalla visura camerale in atti, con la M&G Co, e ha ad oggetto il prelievo e la consegna dei pacchi, plichi e documentazione varia sul territorio italiano, sicché si tratta di appalto cd. endoaziendale, in quanto attinente all'affidamento ad imprenditore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente.

3.1. Il contratto risulta certificato ex art. 79 d.lgs. n. 276/2003 in data 14.12.2017 da una Commissione di certificazione unitaria costituita presso l'Ente paritetico bilaterale ENBLI di Roma, in base a convenzione tra gli enti bilaterali EFEI, ENBLI, ENBLIA, ENBLIS, ENBLIC, ENBUP, ENBIVISI, EBIAGRI, EBSAP, EB1TUR.

3.2. L'EMBLI risulta costituito in base alle previsioni dei CCNL dei settori ceramica, vetro, chimici ed affini, abrasivi, plastica e gomma e concia, tra l'o.s. dei lavoratori UGL Chimici e le oo.ss. datoriali CEPAA e CEPAA Chimica (cfr. convenzione con l'INPS –cfr. doc. 6 INPS primo grado).

3.3. La predetta CEPAA non è compresa nell'elenco delle oo.ss. datoriali comparativamente più rappresentative di cui al d.M. Lavoro 15.7.2014 in atti.

3.4. Gli altri enti bilaterali convenzionati con l'EMBLI risultano costituiti nei settori turismo, sanità privata, edilizia, vigilanza e sicurezza, agricoltura, pesca (cfr. docc. 8 segg. INPS primo grado).

3.5. A fronte di tali risultanze, l'odierna appellata non ha fornito alcun elemento fattuale dal quale potersi evincere il grado di rappresentatività delle oo.ss. costituenti l'EMBLI o gli altri enti bilaterali ad esso convenzionati nel settore dei trasporti.

3.6. In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, ed in base ai criteri valutativi della rappresentatività sindacale enucleati dalla costante giurisprudenza al riguardo (consistenza numerica ed associativa, significativa presenza territoriale sul piano nazionale e non localizzata soltanto in una determinata area geografica, entità dell'attività sindacale – cfr. Cass. Sez. L. nn. 7622 del 10/07/1991 rv. 473040 – 01 e 9027 del 22/08/1991 rv. 473608 - 01), è quindi evidente che l'EMBLI sia stato costituito da oo.ss. prive di qualsiasi rappresentatività sindacale nel settore della logistica e dei trasporti, ramo di attività in cui l'odierna appellata opera, ed a cui attiene l'oggetto del contratto di appalto per cui è causa.

3.7. L'EMBLI deve quindi ritenersi privo di legittimazione alla certificazione di contratti di lavoro per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 2 d.lgs. n. 276/03, sicché l'atto di certificazione di detto contratto di appalto, adottato dall'EMBLI, deve quindi ritenersi del tutto inidoneo a determinare gli effetti di cui all'art. 79 d.lgs. n. 276/2003.

3.8. Le questioni di validità del contratto di appalto stesso possono quindi essere dedotte in giudizio senza necessità per la parte interessata di proporre il procedimento ex art. 80 d.lgs. n. 276/2003 cit..

4. Osserva quindi la Corte che, come pacifico in giurisprudenza, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento dell'irregolarità della somministrazione o dell'appalto o della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'invalidità della somministrazione, dell'appalto, o dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore (cfr. Cass. Sez. L. nn. 17705 del 02/07/2019 rv. 654478 – 01, 13013 del 15/05/2019 rv. 653956 – 01 e n. 31144 del 28/11/2019 rv. 655905 - 01).

4.1. Inoltre, come parimenti, pacifico, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la realizzazione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore, laddove, in riferimento agli appalti endoaziendali (quale quello per cui si procede), ricorre fattispecie di illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro qualora le prestazioni lavorative non vengano rese nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, non siano finalizzate ad un autonomo risultato produttivo e, nella concreta esecuzione del contratto, l'appaltatore non sia dotato di reale autonomia gestionale esplicita in una conduzione aziendale con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, con assunzione di effettivo rischio economico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 27213 del 26/10/2018 rv. 651206 - 01; 30694 del 27/11/2018 rv. 651753 – 01; 15557 del 10/06/2019 rv. 654146 - 01), restando irrilevante che manchi, in capo al formale committente, l'*intuitus personae* nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 12551 del 25/06/2020 rv. 658115 - 01).

4.2. Ciò posto, dalle dichiarazioni dei lavoratori Mauro Borghese, Cristiano Di Girolamo e Jefry De Meis, rese in sede sia ispettiva sia testimoniale in primo grado, e dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, risulta chiaramente quanto segue.

4.3. I lavoratori, pur formalmente alle dipendenze della M&G, hanno prestato attività di addetti a ritiro, trasporto e consegna di pacchi e plichi presso i committenti della CO.RE.TRAS., utilizzando furgoni e schede carburante di proprietà di quest'ultima, in base alle direttive ed indicazioni date loro nei primi mesi di attività da parte di Remo Colalongo, socio unico e legale rappresentante della CO.RE.TRAS., il quale spiegò loro cosa fare e come, o dal di lui fratello Lamberto, ed operando poi autonomamente, essendo le modalità dell'attività lavorativa predefinite ed avendo ognuno degli addetti ai trasporti il proprio mezzo ed il proprio giro di ritiri e consegne, e senza avere rapporto alcuno con la formale datrice di lavoro, se non quanto al pagamento delle retribuzioni.

4.4. In particolare, il Borghese ed il Di Girolamo hanno dichiarato in sede ispettiva che per iniziare il rapporto di lavoro presero accordi con il predetto Remo Colalongo, ed il Borghese ha precisato che il Colalongo gli disse che non poteva assumerlo direttamente per questioni organizzative e quindi lo avrebbe fatto assumere dalla cooperativa M&G, e che era lui stesso a

pagargli le retribuzioni. IIDi Girolamo ha inoltre riferito di avere firmato il contratto di lavoro presso la sede della CO.RE.TRAS, di avere ricevuto da un referente della M&G esclusivamente l'indicazione iniziale di recarsi, per il primo giorno di lavoro, presso la sede stessa, e di avere ricevuto istruzioni sul lavoro dal Borghese, il quale gli faceva trovare la merce da consegnare pronta e gli diceva dove effettuare le consegne. Anche il teste Spigarelli, dipendente dell'appellata, si è riferito al Borghese quale dipendente CO.RE.TRAS..

4.5. L'indicazione del predetto Borghese quale preposto della M&G con compiti di sovrintendere all'attività lavorativa appaltata e di garantire la corretta esecuzione dei servizi, contenuta al punto 7.3. delle specifiche tecniche del contratto di appalto per cui è causa, deve pertanto ritenersi del tutto fittizia, in quanto in realtà il Borghese, come riferito, fu assunto previo accordo con il Colalongo senza interessamento alcuno di preposti della M&G, fu retribuito dal Colalongo medesimo e prese istruzioni e direttive esclusivamente da lui, senza assoggettamento a istruzioni, direttive o controllo alcuno da parte della formale datrice di lavoro.

4.6. I testi Lamberto Colalongo (peraltro minormente attendibile, in quanto fratello del legale rappresentante dell'appellata) e Montanari non hanno apportato elementi utili alla decisione, avendo riferito di non sapere chi impartisse direttive al Borghese.

4.7. Inoltre, come accertato dagli ispettori precedenti (cfr. la descrizione delle attività personalmente svolte, a pag. 3 del verbale ispettivo in atti), la M&G era all'epoca sprovvista di beni o attrezzature aziendali ed in particolare di automezzi.

4.8. Gli elementi di prova evincibili dalle risultanze degli accertamenti effettuati in sede amministrativa, non sono stati quindi in alcun modo contestati o smentiti, ed anzi risultano confermati, dall'attività istruttoria svolta in sede processuale, e pertanto possono, per giurisprudenza costante, essere posti a base della decisione (cfr. tra le più recenti, Cass. sez. lav. n. 14965 del 6.9.2012 rv. 623620, e n. 9251 del 19.4.2010 rv. 612813).

5. In base a tali risultanze deve quindi ritenersi che la M&G non fosse realmente dotata di autonomia organizzativa dei servizi forniti alla CO.RE.TRAS., essendo essi stati di fatto caratterizzati da un ciclo lavorativo gestito esclusivamente dalla committente e svolto esclusivamente con beni aziendali nella disponibilità della medesima.

5.1. I lavoratori della M&G svolgevano, quindi, attività consistente esclusivamente in prestazioni di manodopera a favore dell'attività produttiva della CO.RE.TRAS., utilizzando dotazioni di lavoro nella disponibilità di quest'ultima, e seguendo, nell'esecuzione delle loro prestazioni, esclusivamente le direttive dei preposti della stessa, nel cui ciclo produttivo erano inseriti.

5.2. Si tratta, quindi, di esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dalla M&G ma di fatto assegnata, fin dal momento della costituzione del rapporto, ed in via definitiva, presso la CO.RE.TRAS. ed operante nell'esclusivo interesse di questa presso la sua struttura aziendale e con stabile inserimento nella sua organizzazione produttiva, cioè di mera fornitura di manodopera, con assunzione da parte della M&G di mera funzione (dissimulata con le modalità sopra esaminate) di intermediaria appaltatrice di manodopera, in favore della CO.RE.TRAS., committente.

5.3. In base ai principi di diritto sopra richiamati, l'appalto per cui è causa deve ritenersi concluso ed eseguito in violazione del divieto di cui agli artt. 4, 18 e 29 del d.lgs. n° 276/2003.

5.4. I lavoratori indicati nel citato verbale ispettivo vanno pertanto considerati, ai fini previdenziali, quali dipendenti dell'appellata, effettiva datrice di lavoro.

6. Ne segue la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'INPS con il citato verbale ispettivo.

6.1. Come pacifico in giurisprudenza, la regola del cd. minimale contributivo ex art. 1 c. 1 d.l. n. 338/1989 (derivante dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende

dell'obbligazione retributiva e dalla natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa, ed in base alla quale l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori del settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore; l'ente previdenziale è pertanto legittimato a richiedere la contribuzione correlata alla retribuzione dovuta in base alla contrattazione collettiva applicabile per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica attribuita dal datore di lavoro, anche se non contestata dal lavoratore, atteso che, nell'ordinamento del lavoro, sussiste un principio di corrispondenza fra mansioni e qualifica, che conferisce al lavoratore il diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni esercitate, indipendentemente dalla definitiva acquisizione della relativa qualifica (cfr. Cass. Sez. L. n. 6001 del 17/04/2012 rv. 622272 - 01).

6.2. Nella fattispecie, in base alle declaratorie del CCNL Logistica e Trasporti in atti, pacificamente applicabile ai fini previdenziali in quanto contratto collettivo di settore cd.leader ex art. 1 c. 1 d.l. n. 338/1989, i predetti lavoratori vanno inquadrati nel livello 4, avendo essi, pacificamente, svolto mansioni di autista e non risultando la loro adibizione alla conduzione di mezzi di trasporto indicati nei profili professionali degli autisti dei superiori livelli di classificazione del CCNL stesso.

6.3. La contribuzione previdenziale dovuta dall'appellante relativamente alla posizione dei lavoratori stessi va quindi parametrata sulla retribuzione prevista da detto CCNL per tale livello.

6.4. Essendo stati i lavoratori inquadrati negli inferiori livelli 6 o 6S, ed avendo la M&G, formale datrice di lavoro, versato contribuzione previdenziale parametrata alle retribuzioni di tali inferiori livelli, sussiste la contestata omissione contributiva, con conseguente debenza da parte dell'appellata, ex artt. 27 c. 2 e 29 d.lgs. n. 276/2003, della differenza tra la contribuzione versata dalla M&G e quella dovuta ex art. 1 c. 1 d.l. n. 338/1989 e delle relative somme aggiuntive di legge.

7. Relativamente, infine, alla misura delle differenze contributive dovute, essa è stata correttamente quantificata nel citato verbale ispettivo in base alle citate previsioni di legge con riferimento alle retribuzioni tabellari del CCNL in atti, né al riguardo l'appellata ha formulato specifiche contestazioni.

8. In riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva relativamente alla posizione dei predetti lavoratori, proposte dalla CORETRAS nei confronti dell'INPS con ricorso del 26.11.2019, va rigettata.

9. La novità delle questioni sulla certificazione dei contratti di lavoro ed il riscontro di contrasti nella giurisprudenza di merito in materia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

p.q.m.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 81/2021 in data 17/03/2021 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva relativa alla posizione dei lavoratori Malandra Francesco, De Meis Jefry, Borghese Mauro, Di Girolamo Cristiano e Cannarsi Leonardo, proposta dalla CORETRAS nei confronti dell'INPS con ricorso al Tribunale di Chieti del 26.11.2019; compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in L'Aquila all'udienza del 23/02/2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

- *dott. Massimo De Cesare* - - *dott. Fabrizio Riga-*

IL PRESIDENTE